Informativa n. 13

del 19 novembre 2012

Informativa per la clientela

Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

INDICE

1 Premessa **2**
2 Ambito applicativo **2**
2.1 *Esclusione dall'esonero in caso di pagamenti "misti"* 2
2.2 *Sistema alternativo alla scheda carburante* 2
2.3 *Modalità di certificazione "unica" per il soggetto d'imposta* 3
2.4 *Contratto di "*netting*"* 3
3 Decorrenza **3**
4 Utilizzo di moneta elettronica per i pagamenti del carburante **3**
4.1 *Carte elettroniche ammesse ai fini dell'esonero dalla scheda carburante* 3
4.2 *Mezzi di pagamento che non consentono l'esonero dalla scheda carburante* 4
4.3 *Operatori finanziari emittenti le carte* 4
4.3.1 Residenza o stabile organizzazione in Italia 5
4.3.2 Carte emesse da operatori finanziari non residenti senza stabile organizzazione in Italia 5
5 Documentazione relativa all'acquisto di carburante **5**
5.1 *Contenuto "minimo" dell'estratto conto della carta* 5
5.2 *Ulteriori indicazioni di dettaglio* 5
5.3 *Modalità di registrazione degli acquisti effettuati con le carte* 6

1 PREMESSA

L'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del DPR 10.11.97 n. 444, ha previsto l'**esonero** dalla tenuta della **scheda carburante** per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione, presso gli impianti stradali di distribuzione, esclusivamente mediante **carte** di credito, di debito (bancomat) e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Tale disposizione **deroga** alla disciplina della **scheda carburante**, documento sostitutivo della fattura e valido:

- ai fini della detrazione IVA;
- della deduzione del costo d'acquisto ai fini delle imposte dirette.

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 9.11.2012 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento a tale nuova modalità di certificazione dell'acquisto di carburante, riguardanti:

- i soggetti che possono beneficiare dell'esonero;
- le caratteristiche delle carte elettroniche;
- la documentazione necessaria ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo d'acquisto del carburante.

2 AMBITO APPLICATIVO

L'esonero dalla tenuta della scheda carburante riguarda i **soggetti passivi IVA** che effettuano gli acquisti di carburante **esclusivamente** mediante **carte elettroniche** (carte di credito, bancomat e prepagate).

2.1 ESCLUSIONE DALL'ESONERO IN CASO DI PAGAMENTI "MISTI"

Non sono quindi esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano i pagamenti di carburante **anche** mediante **mezzi diversi** (es. contanti). In tal caso, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, i soggetti sono tenuti all'adozione della scheda carburante per **tutti** gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.

2.2 SISTEMA ALTERNATIVO ALLA SCHEDA CARBURANTE

I soggetti passivi IVA possono **liberamente scegliere** se continuare ad utilizzare la scheda carburante o se avvalersi dell'esonero, pagando i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte elettroniche.

Per effetto del nuovo co. 3-*bis* dell'art. 1 del DPR 444/97, infatti, l'attuale disciplina della scheda carburante non viene meno, ma viene affiancata dalla possibilità di scegliere il nuovo regime di esonero in presenza di determinazione condizioni.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, infatti, i due **metodi** di certificazione degli acquisti di carburante sono tra loro **alternativi**.

2.3 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE "UNICA" PER IL SOGGETTO D'IMPOSTA

La circ. Agenzia delle Entrate 42/2012 ha precisato che la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione è riferita al **soggetto d'imposta** e non al singolo veicolo.

Di conseguenza, la modalità di certificazione scelta deve essere **unica** per ciascun soggetto, a prescindere dall'eventuale presenza di **più veicoli** utilizzati nello svolgimento dell'attività.

2.4 CONTRATTO DI "*NETTING*"

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni introdotte dal DL 70/2011 **non** interessano il sistema delle **carte fedeltà** associate al contratto di "***netting***".

Mediante tale contratto, il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza per il pagamento un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Il contratto di "*netting*" è infatti riconducibile alla **somministrazione di beni** di cui all'art. 1559 c.c. e non è assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dal DPR 444/97 (cfr. C.M. 12.8.98 n. 205/E).

3 DECORRENZA

La possibilità di beneficiare dell'esonero dalla scheda carburante decorre quindi dal **periodo d'imposta** in cui l'acquisto di carburante avvenga, per **tutti** i veicoli relativi all'attività svolta, **esclusivamente** mediante la prevista moneta elettronica.

4 UTILIZZO DI MONETA ELETTRONICA PER I PAGAMENTI DEL CARBURANTE

L'esonero dalla tenuta della scheda carburante riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti di carburante **esclusivamente** mediante le **carte elettroniche** in possesso delle seguenti caratteristiche.

4.1 CARTE ELETTRONICHE AMMESSE AI FINI DELL'ESONERO DALLA SCHEDA CARBURANTE

Ai fini dell'esonero dalla tenuta della scheda carburante, devono essere utilizzati come mezzi di pagamento del carburante esclusivamente:

- carte di **credito**;
- carte di debito (**bancomat**);
- carte **prepagate**.

Stando ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, la carta elettronica:

- deve essere **intestata** al soggetto che esercita l'attività d'impresa, l'arte o la professione;
- può essere utilizzata anche per pagare acquisti di beni o servizi diversi dal carburante (non deve quindi essere "dedicata" esclusivamente agli acquisti di carburante);

- in caso di acquisto contestuale di carburante e di altri beni o servizi, è però necessario che l'acquisto di **carburante** avvenga mediante una **transazione distinta**, al fine di consentirne la separata individuazione.

Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

Considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali "dedicati" all'attività svolta, **non** è necessario che la **carta impiegata** per l'acquisto di carburante venga utilizzata **esclusivamente** per gli acquisti relativi all'**attività** d'impresa, arte o professione.

4.2 MEZZI DI PAGAMENTO CHE NON CONSENTONO L'ESONERO DALLA SCHEDA CARBURANTE

Non consentono quindi l'**esonero** dalla tenuta della scheda carburante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati mediante:

- pagamento in contanti;
- pagamento tramite bonifico;
- pagamento tramite assegni;
- pagamenti "misti" (effettuati, ad esempio, sia con carte elettroniche che in contanti);
- pagamenti con carte elettroniche non intestate al soggetto che esercita l'attività d'impresa, l'arte o la professione.

4.3 OPERATORI FINANZIARI EMITTENTI LE CARTE

Il co. 3-*bis* dell'art. 1 del DPR 444/97 stabilisce che le suddette carte elettroniche devono essere **emesse** dagli **operatori finanziari** soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- le banche;
- la società Poste italiane SpA;
- gli intermediari finanziari;
- le imprese di investimento;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società di gestione del risparmio;
- ogni altro operatore finanziario.

Tali soggetti sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i **dati identificativi**, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con essi qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500,00 euro.

I suddetti soggetti hanno inoltre l'obbligo di comunicare all'**Anagrafe tributaria** l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi; tali comunicazioni sono archiviate in un'apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o

effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

4.3.1 Residenza o stabile organizzazione in Italia

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, la carta elettronica con cui viene effettuato il pagamento del carburante deve quindi essere rilasciata da **operatori finanziari**:

- **residenti** in Italia;
- oppure dotati di **stabile organizzazione** in Italia.

4.3.2 Carte emesse da operatori finanziari non residenti senza stabile organizzazione in Italia

Gli operatori finanziari non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, non sono infatti tenuti ad effettuare le suddette comunicazioni all'Anagrafe tributaria.

Pertanto, se per il pagamento del carburante si utilizzano carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari **non residenti** e **senza stabile organizzazione** in Italia, la compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane **obbligatoria**.

5 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE

Ai fini della **detrazione IVA** e della **deduzione del costo**, l'Agenzia delle Entrate precisa che non viene meno l'esigenza di disporre di una serie di **elementi necessari** a consentire la verifica, in capo all'acquirente, dell'esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo, nella misura spettante.

Tali elementi sono, infatti, indispensabili al fine di ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita un'attività d'impresa, arte o professione.

5.1 CONTENUTO "MINIMO" DELL'ESTRATTO CONTO DELLA CARTA

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012, è quindi necessario che l'**estratto conto**, rilasciato dall'emittente della carta, indichi tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto di carburante, quali:

- la data;
- il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento;
- l'ammontare del relativo corrispettivo.

Tale contenuto "minimo" della documentazione relativa all'acquisto di carburante consente, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- la **detrazione** ai fini **IVA**;
- la **deduzione** del relativo **costo**.

5.2 ULTERIORI INDICAZIONI DI DETTAGLIO

La circ. Agenzia delle Entrate 42/2012 precisa, altresì, che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che consentano di **associare** ogni singola transazione ad uno **specifico veicolo** consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.

È il caso, a mero titolo esemplificativo, di alcuni strumenti di pagamento dedicati alle aziende dai quali emerge la **rendicontazione distinta** per ciascun veicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.

Tale rendicontazione appare utile soprattutto nel caso in cui il soggetto passivo IVA possieda sia veicoli a **detraibilità integrale** sia veicoli a detraibilità **parziale** (40%); la certificazione mediante estratto conto non consente, infatti, di distinguere il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento.

5.3 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI CON LE CARTE

Il documento di prassi in commento **non** fornisce **indicazioni** in merito alla modalità di registrazione degli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte elettroniche.

In assenza di precisazioni al riguardo, pare utile indicare sull'estratto conto o su un documento riepilogativo "interno":

- l'imponibile,
- l'IVA scorporata;
- l'IVA effettivamente detraibile.